



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Separazione consensuale: è ammesso il gratuito patrocinio?

Autore: Redazione | 30/10/2020



***Anche nel caso della separazione consensuale, i redditi del marito e della moglie non si sommano: escluso il cumulo ogni volta che c'è una conflittualità degli interessi in gioco.***

Il [gratuito patrocinio](#) - ossia la possibilità di porre a carico dello Stato le spese vive del processo e quelle per la parcella dell'avvocato - spetta solo a chi presenta un reddito imponibile Irpef non superiore a 11.493,82 euro (limite adeguato ogni 2 anni all'inflazione). Ai fini del calcolo di tale soglia, si sommano tutti i redditi dei

familiari conviventi, ivi compreso quindi il coniuge. Ma che succede se marito e moglie intendono separarsi? In tale caso, trattandosi di un conflitto tra familiari, non si effettua più il cumulo dei due redditi. Sicché, se uno dei due o entrambi i coniugi presentano una dichiarazione Irpef inferiore al limite, è comunque possibile accedere al gratuito patrocinio.

Ci si è chiesto se, in caso di **separazione consensuale, è ammesso il gratuito patrocinio**. Il problema si è posto perché, nel caso della separazione consensuale, non è possibile parlare di una vera e propria causa e di una contrapposizione degli interessi in gioco. Difatti i coniugi, in tale ipotesi, hanno trovato un accordo su tutte le condizioni personali e patrimoniali della separazione, ragion per cui procedono congiuntamente dinanzi al presidente del tribunale in un'unica udienza che convalida l'accordo stesso.

Stante dunque la natura del procedimento di separazione consensuale e l'assenza di una conflittualità vera e propria tra le parti, si potrebbe ritenere che i due redditi facciano ancora cumulo e che, quindi, se la loro sommatoria superi gli 11.493,82 euro, né il marito, né la moglie potrebbero ottenere il patrocinio a spese dello Stato.

La questione è stata posta all'attenzione della Cassazione che, con una recente ordinanza **[1]**, ha spiegato se, in caso di **separazione consensuale è ammesso il gratuito patrocinio**. Ecco qual è stato il principio emesso dalla Suprema Corte.

## **Gratuito patrocinio e separazione giudiziale**

Dicevamo che la Corte ha analizzato la questione della cumulabilità o meno dei redditi dei coniugi ai fini della concessione del **patrocinio a spese dello Stato** in relazione ad una causa di separazione consensuale.

La Corte parte dal dato normativo di cui all'art. 76, comma 2, d.P.R. n. 115/2020, il quale prevede che, «se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante». Tuttavia, al comma 4 dello stesso articolo è previsto che bisogna «considerare il solo **reddito** dell'istante quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui

gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi».

Dunque, in una causa di **separazione giudiziale** i redditi dei due coniugi non possono essere sommati ai fini del beneficio del gratuito patrocinio, essendo oltremodo evidente la conflittualità tra gli stessi. Per cui, tanto per fare un esempio, se la moglie dovesse essere disoccupata e il marito dovesse percepire un reddito superiore al limite di ammissione al beneficio, la prima potrebbe chiedere il **gratuito patrocinio** mentre lo stesso non spetterebbe al secondo.

## **Gratuito patrocinio e separazione giudiziale**

A questo punto, occorre stabilire «se il giudizio di separazione consensuale rientra o meno nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, con lui conviventi».

Secondo la Cassazione, si può parlare, anche nelle cause di separazione consensuale, di un **conflitto di interessi tra** i coniugi. «La circostanza che i coniugi accedano al giudizio di omologazione sulla base di un accordo consensuale, accesso che, di regola comune, può avvenire anche unilateralmente, non comporta l'assenza di interessi confliggenti».

Inoltre, «gli esiti dell'iniziativa per la separazione non sono predefiniti, neppure nell'accesso al giudizio di omologazione su base di un **accordo consensuale**, che costituisce un presupposto del procedimento, ma non ha efficacia se non a seguito del controllo del giudice, che può ricusare il tenore degli accordi per ragioni di contrarietà ai principi di ordine pubblico o agli interessi dei figli, come può esitare in un assetto diverso rispetto al contenuto inizialmente concordato dai coniugi».

In sintesi, nella **separazione consensuale** si applicano le stesse regole della **separazione giudiziale**: entrambi i procedimenti, infatti, ad avviso della Cassazione, presentano quella conflittualità necessaria ad escludere il cumulo dei redditi tra i coniugi.

Pertanto, anche qui, in presenza di un coniuge con un reddito inferiore al limite per l'accesso al gratuito patrocinio, questi potrà chiedere l'ammissione al beneficio in commento.

## Note

[1] Cass. sent. n. 20545/20 del 29.09.2020.

## Sentenza

**Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 13 novembre 2019 - 29 settembre 2020, n. 20545** Presidente Manna - Relatore Marcheis Fatti di causa

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., D.M.F. proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Presidente del Tribunale di Treviso aveva revocato la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di separazione consensuale r.g.n. 8243/2016. Il Tribunale di Treviso, con ordinanza resa il 13 ottobre 2017, rigettava l'opposizione, affermando che i procedimenti di separazione e divorzio non sono compresi nelle cause per le quali è escluso il cumulo dei redditi D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 76, comma 4. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione D.M.F. . Resistono con controricorso il Ministero della Giustizia e l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Treviso. Questa Corte, con ordinanza n. 11341/2019, ha rimesso la causa alla pubblica udienza.

Considerato in diritto che: 1. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi: a) il primo motivo lamenta "violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", per non avere il Tribunale ritenuto che il carattere personale della causa di separazione consensuale imponesse di considerare, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, i soli redditi della ricorrente; b) con il secondo motivo, che denuncia nuovamente "violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", la ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non abbia ritenuto che il conflitto di interessi tra le parti in causa imponesse di considerare unicamente i suoi redditi ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Entrambi i motivi sono fondati. Il ricorso pone la questione della cumulabilità o meno dei redditi dei coniugi, ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad una causa di separazione c.d. consensuale. Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76 al comma 2 dispone che, se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, per poi al comma 4 prevedere che si deve invece considerare il solo reddito dell'istante "quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi". Occorre pertanto stabilire se il giudizio di separazione di cui all'art. 711 c.p.c., - che non ha ad oggetto diritti della personalità - rientra o meno nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, con lui conviventi. Questa Corte, che si era già

pronunciata sulla questione affermando l'esistenza del conflitto di interessi tra i coniugi in un caso di separazione giudiziale (Cass. 30068/2017), ha di recente esteso la soluzione al procedimento di separazione su base concordata (Cass. 20385/2019). È stato infatti ritenuto che la circostanza che i coniugi accedano al giudizio di omologazione sulla base di un accordo consensuale, accesso che, di regola comune, può avvenire anche unilateralmente (art. 711 c.p.c., comma 2), non comporta l'assenza di interessi configgenti. D'altro canto, gli esiti dell'iniziativa per la separazione non sono predefiniti, neppure nell'accesso al giudizio di omologazione su base di un accordo consensuale, che costituisce un presupposto del procedimento, ma non ha efficacia se non a seguito del controllo del giudice, che può ricusare il tenore degli accordi per ragioni di contrarietà ai principi di ordine pubblico o agli interessi dei figli (cfr. l'art. 158 c.c., comma 2), come può esitare in un assetto diverso rispetto al contenuto inizialmente concordato dai coniugi. 2. Il ricorso va pertanto accolto; il provvedimento deve essere cassato e la causa rinviata al Tribunale di Treviso che provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Treviso in diversa composizione.